Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 28 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 maggio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1938-XVI, registro 27 Africa Italiana, foglio 121.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Gherezghier Imesghen, muntaz (59549) del IV battaglione eritreo. — Capo arma di reparto eritreo, durante un aspro combattimento, caduti tutti i suoi uomini, continuava da solo a sparare contro il nemico. Ferito gravemente al petto, non abbandonava l'arma. Con sforzo supremo si trascinava verso lo sciumbasci della compagnia per consegnargliela. Esempio di alto sentimento del dovere. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Tuoldemedhin Ferè, muntaz (55900) del IV battaglione eritreo. — Durante un combattimento dava prova di valore ed ardimento; ferito in un assalto, continuava a combattere, animando i propri uomini. Impegnato successivamente per la conquista d'importante posizione, si distingueva per sprezzo del pericolo battendosi vigorosamente, finchè veniva nuovamente ferito. Esempio di senso del dovere e di abnegazione. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Barachi Chelati, buluc basci (40917) del IV battaglione eritreo. — Guidava i propri uomini in un violento attacco alla baionetta per la conquista di una importante posizione, dimostrando perizia e valore. Distintosi nei precedenti fatti d'arme di Amba Tzelleré e Meknò. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Omar Daud, muntaz (59633) del IV battaglione eritreo. — Graduato tiratore, rimasto ferito con pochi uomini, tenne testa a reiterati attacchi avversari. Per occupare una importante posizione, incitando i compagni, si lanciò all'assalto, ributtando il nemico con gravi perdite. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Saleh Issa, muntaz (61640) del IV battaglione eritreo. — Ferito gravemente, non volle abbandonare la mitragliatrice, neanche dopo l'intervento del suo superiore, continuando a battere il nemico finchè le forze gli vennero meno. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Salech Ismail, muntaz (58441) del IV battaglione eritreo. — Di propria iniziativa, durante un combattimento, portava la mitragliatrice in posizone dominante. Ferito continuava a combattere ricacciando ripetutamente il nemico in forze superiori. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abbai Chiflet, buluc basci (29445) del VI battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, raggiunta una posizione dominante, apriva il fuoco sul nemico, facilitando l'avanzata dei fucilieri e contribuendo a fugare l'avversario. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Abdù Iusuf, muntaz (50595) del IV battaglione eritreo. — In una cruenta mischia ricacciava un forte nucleo nemico, riuscendo a portare la sua arma in posizione dominante. Per tutto il combattimento fu di esempio ai compagni. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Bahatà Andegherghis, muntaz (52651) del XIII battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, sebbene fatto segno ad intenso fuoco avversario, manteneva saldamente la posizione affidatagli, infliggendo al nemico gravi perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Daguà Ghilarghis, buluc basci (22645) del VI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri, con pronta intuizione, riusciva a sventare il tentativo di un nucelo di avversari inteso a molestare il fianco destro del plotone, catturandogli prigionieri ed armi. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Ferè Ghebrè, sciumbasci (10091) del XIII battaglione eritreo. — Comandante di plotone mitraglieri, con avveduto ed audace impiego delle armi contribuiva a battere forti nuclei avversari, infliggendo loro gravi perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ghebreinet Asghedom, muntaz (51691) del IV battaglione eritreo. — In un aspro combattimento per la conquista di importante posizione, quale port'arma, si distingueva per serenità di ardimento, effettuando efficaci raffiche di fuoco. Già distintosi in precedente fatto d'arme. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Ghercmeschel Uoldù, buluc basci (32197) del VI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante d'un buluc fucilieri, durante aspro combattimento, con l'esempio e la voce incuorava i suoi dipendenti. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Hussen Hamed, muntaz (11255) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante del nucleo munizioni di una squadra mitraglieri dava prova di ardire attraversando tratti scoperti e battuti dall'avversario, per rifornire la propria sezione. Durante un contrattacco nemico, con lancio di bombe a mano uccideva alcuni nemici che erano riusciti a giungere sino a pochi metri dalle mitragliatrici. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Idrisc Gheitù, buluc basci (38542) del VI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante d'un buluc fucilieri, durante il combattimento, catturava tre prigionieri e tre fucili. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Iman Cashà, sciumbasci (12122) della II brigata eritrea. — Graduato intelligente ed energico, animato da alto spirito di devozione e fedeltà, dava in ogni circostanza prove di valore e di sacrificio. Minacciato il comando della brigata di avvolgimento nemico, si lanciava audacemente al contrattacco, alla testa di pochi ascari, contribuendo validamente a sventare il tentativo. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Mannà Cheflè, muntaz (50723) del IV battaglione eritreo. — Porta ordini al comando di un battaglione eritreo, durante un'azione, si moltiplicò infaticabilmente nel recapitare ordini e portare notizie. In un momento particolarmente critico, concorreva con altri disponibili del comando a contrattaccare il nemico. — Mekennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Medaniè Haptegherghis, ascari (83498) del VI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Dopo aver valorosamente combattuto, rimasto ferito, continuava ad incitare i propri compagni alla lotta. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abdalla, ascari del IV gruppo artiglieria montagna. — Tra i primi durante un contrattacco contro numerose forze nemiche, rimaneva ferito nell'impeto dell'ultimo assalto. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamud Ibrahim, sciumbasci (21782) del III gruppo artiglieria montagna eritreo. — Sciumbasci di batteria da montagna, durante dodici ore di ininterrotto combattimento, restava sulla linea dei pezzi dando esempio ai propri dipendenti di calma e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Osman Soliman, ascari del IV gruppo artiglieria montagna. — Tra i primi durante un contrattacco contro numerose forze nemiche, rimaneva ferito nell'impeto dell'ultimo assalto. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Teclamariam Gheretatios, buluc basci del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In duro combattimento conduceva il suo buluc con perizia ed ardire, infliggendo gravi perdite al nemico. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tecle Ghebriet, buluc basci (47899) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale. Ferito leggermente, non abbandonava il suo posto. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Tesfasillasse Zeruzien, buluc basci (39290) del VI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Incurante dell'intenso fuoco avversario, dando esempio di ardimento agli ascari del suo buluc, per primo si lanciava sulla posizione da conquistare e trascinandovi tutto il reparto, contribuiva efficacemente a mettere in fuga il nemico. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Tesfasghi Andeberan, buluc basci del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In duro cambattimento conduceva il suo buluc con perizia ed ardire, infliggendo gravi perdite al nemico. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Ussen Saleh, sciumbasci (32375) del III gruppo artiglieria montagna eritreo. — Sciumbasci di batteria da montagna, durante dodici ore di combattimento restava sulla linea dei pezzi, dando esempio ai propri dipendenti di calma e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Zerabruc Ghelanchiel, buluc basci del XIII battaglione eritreo. — Con avveduto ed audace impiego della sua mitragliatrice leggera, infliggeva in combattimento, gravi perdite all'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

(3366)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 1208.

Approvazione del piano generale di massima edilizio della città di Napoli e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvati il piano regolatore generale di Napoli e le norme generali e prescrizioni tecniche relative, esaminati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 novembre 1937 e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta 30 settembre 1938-XVI.

Un esemplare del piano costituito da trentatrè tavole planimetriche ed uno delle norme generali e prescrizioni tecniche, vistate dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Sono esclusi dal piano:

a) l'arredamento della stazione ferroviaria e la prevista soppressione parziale dell'attuale quartiere industiale, continuando, pertanto, a mantenere a zone industriali quelle a tale scopo previste con i piani regolatori approvati in applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 351, e del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successive modificazioni;

b) la nuova costruzione della città universitaria prevista nella zona dello Scudillo.

Art. 2.

Il piano regolatore generale ha per iscopo il risanamento ed il conseguente ampliamento della città di Napoli.

Art. 3.

Con l'aprovazione del piano regolatore generale vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Art. 4.

Tutti i piani regolatori di zone e quartieri del comune di Napoli approvati nelle forme di legge prima dell'approvazione del presente piano generale continuano ad avere vigore e godono delle esenzioni e benefici fiscali e tributari stabiliti con la legge 13 giugno 1935, n. 1348, semprechè dette costruzioni e ricostruzioni siano effettuate in dipendenza di piani regolatori approvati fino al 30 giugno 1936 e vengano compiute entro il limite di tempo stabilito dalla predetta legge 13 giugno 1935, n. 1348; salva al Comune la facoltà di proporre quelle varianti ai piani stessi che ritenesse indispensabili per il loro coordinamento al piano generale, e salvo pure il diritto, da parte del Comune, di applicare per il loro completamento, le disposizioni della presente legge.

Tali varianti danno diritto alle esenzioni tributarie entro i limiti di spazio e di tempo previsti dalle precedenti leggi.

Art. 5.

Per l'ampliamento dell'abitato, in mancanza di piani particolareggiati approvati, le nuove costruzioni saranno consentite soltanto in base a piani di lottizzazione, che dovranno essere approvati dal Comune sempre in conformità dei criteri di zonizzazione fissati dal piano regolatore generale.

Art. 6.

Il Comune provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati delle singole zone di opere.

Tali piani comprenderanno:

a) la planimetria particolareggiata della zona contenente, oltre l'allineamento stradale secondo il piano regolatore generale, gli allineamenti per orientamento, e nella zona soggetta al diradamento gli adattamenti e le modifiche dei fabbricati in esso compresi;

b) l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione, vincoli ed adattamenti e modifiche;

c) il preventivo del costo di attuazione del piano e dei mezzi per farvi fronte;

d) le eventuali modifiche al regolamento edilizio in vista delle particolari condizioni dei singoli piani.

L'approvazione del piano particolareggiato dà al Comune il diritto di procedere alla espropriazione delle proprietà elencate nel piano, salvo che gli espropriandi, singolarmente o in consorzio, procedano con le norme stabilite nella presente legge alle costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, modifiche o adattamenti secondo il piano e con le modalità costruttive e architettoniche da esso previste.

Art. 7.

Per l'esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge è assegnato il termine di anni venticinque.

I piani particolareggiati non potranno avere durata superiore ad anni cinque, dalla data di pubblicazione del decreto di loro approvazione salvo proroga che non potrà eccedere la durata di altri cinque anni.

Art. 8.

I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I piani particolareggiati interessanti gli impianti ferroviari, nonchè i piani particolareggiati che interessano la sede e gli impianti delle ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie extraurbane dovranno essere previamente concordati con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del podestà a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione; i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato. La imposizione del vincolo decorre dalla data di pubblicazione del Regio decreto di approvazione.

L'approvazione dei piani particolareggiati sarà data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale e paesistica nonchè di concerto col Ministro per le finanze qualora implichino agevolazioni tributarie agli effetti dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35.

Col provvedimento che approva il piano particolareggiato di ciascuna zona sarà deciso sulle osservazioni ed opposizioni eventualmente presentate.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il comune di Napoli potrà essere autorizzato a modificare i piani particolareggiati, anche dopo l'avvenuta pubblicazione, sempre che le varianti introdotte non modifichino il piano delle espropriazioni già approvate.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 debbono essere osservate anche per la approvazione delle varianti dei piani particolareggiati.

Art. 10.

Il comune di Napoli è autorizzato a comprendere nei piani particolareggiati anche le espropriazioni degli immobili, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fisso se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà singolarmente se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigente nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nella presente legge saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 11.

Per la formazione delle strade e piazze in aree non occupate da fabbricati, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette strade o piazze dovrà cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore a metri 10

L'obbligo della cessione gratuita a termine della precedente disposizione viene meno quando, nella restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Il valore delle aree cedute a norma del presente articolo deve essere detratto nello stabilire sulla residuale proprietà il contributo di miglioria di cui all'art. 12.

Art. 12.

Il comune di Napoli è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 13.

Il comune di Napoli è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni per le esecuzioni di opere pubbliche in dipendenza del piano regolatore generale di cui all'art. 1 anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le prevedibili esigenze future.

Art. 14.

L'indennità di espropriazione, per opere del piano regolatore degli edifici e delle aree (le quali non siano, a termine del precedente art. 11, cedute gratuitamente) sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dallo imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della località; sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi il valore venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di validità del piano regolatore generale, lo Stato addivenisse ad una generale revisione e modificazione degli estimi od imponibili catastali, in relazione ad essi saranno fissati con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze e di quello per i lavori pubblici gli eventuali coefficienti di moltiplicazione ed i limiti del tasso di capitalizzazione.

Art. 15.

Nella determinazione del valore venale agli effetti del precedente articolo non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato e che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano, o della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Art. 16.

Con la stessa procedura di cui all'art. 8 della presente legge e con le stesse modalità agli effetti di cui all'art. 13 il Comune è autorizzato ad imporre in qualsiasi momento che la costruzione o modificazione di edifici prospettanti su determinate vie o piazze segua in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica comprendente le aree e gli edifici della zona corrispondendo l'eventuale indennità da determinarsi con i criteri di cui alla presente legge.

Art. 17.

Il comune di Napoli è pure autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati approvati corrispondendo l'indennità fissata con i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 18.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune, può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 19.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Napoli in seguito a richiesta del comune di Napoli dispone perchè in contradittorio fra il Comune stesso ed i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza, ed in base ai criteri di valutazione di cui ai precedenti articoli 14 e 15 sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti dei precedenti articoli 14 e 15 della presente legge.

Art. 20.

Nel valutare l'indennità delle espropriazioni che eseguono le Amministrazioni dello Stato per le quali sia stato già pubblicato l'elenco dei beni da espropriarsi, non si tiene conto del maggior valore che sia conseguenza dell'approvazione del piano generale e del piano particolareggiato o della esecuzione anche parziale di opere di detti piani.

Art. 21.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati.

Art. 22.

Gli atti di espropriazione, ed i contratti di acquisto di immobili fatti dal comune di Napoli dopo l'entrata in vigore della presente legge per l'esecuzione del presente piano regolatore generale e dei piani particolareggiati da esso derivanti, aventi scopo di risanamento, sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e di trascrizione per ogni trasferimento e per ogni trascrizione.

La stessa disposizione si applica, anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alla espropriazione o alla ricostruzione in luogo o vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, stipulate per la esecuzione dei piani regolatori.

La stessa disposizione si applica altresì agli atti di primo trasferimento delle aree risultanti dalle demolizioni degli immobili espropriati o acquistati sempre che l'acquirente provveda alla ricostruzione.

Gli atti costitutivi del consorzio dei proprietari interessati di cui all'art. 10 in quanto non contengano apporti immobiliari, sono anche essi soggetti a registrazione con l'imposta fissa minima di registro.

Il beneficio fiscale previsto dai precedenti comma è limitato agli atti e contratti posti in essere nel termine di anni venticinque a decorrere dalla data della presente legge.

Art. 23.

Il Governo del Re ha la facoltà di approvare sotto l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, le modificazioni al piano regolatore generale che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 aprile 1939-XVII, n. 1209.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Fondazione Beretta-Carughi », con sede in San Fermo della Battaglia (Como).

N. 1209. R. decreto 21 aprile 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Fondazione Beretta-Carughi », con sede in San Fermo della Battaglia (Como), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1210.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Ivo Oliveti » di Cesena.

N. 1210. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Ivo Oliveti » di Cesena e dell'annessa Regia scuola di avviamento professionale, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1211.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia elettrica Porto San Giorgio-Fermo-Amandola.

N. 1211. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia elettrica Porto San Giorgio-Fermo-Amandola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1212.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Caterina, in Vercelli.

N. 1212. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Caterina, in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1213.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, in Coreno Ausonio (Frosinone).

N. 1213. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Giuseppe, in Coreno Ausonio (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Nomina del cav. uff. ing. Luigi Ramallini a presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto 19 maggio 1938-XVI, con il quale il signor gr. uff. Domenico Giacchetti è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta;

Considerato che il su nominato sig. gr. uff. Domenico Giacchetti è deceduto;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. uff. ing. Luigi Ramallini è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1939-XVII.
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 269.

(3788)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 agosto 1939-XVII.

Divieto di sorvolo del territorio italiano metropolitano, dei territori dell'Africa Italiana e delle Isole italiane dell'Egeo da parte degli aeromobili civili.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 31 ottobre 1919, approvata e resa esecutiva col R. decreto-legge 24 dicembre 1922-I, n. 1878, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753;

Decreta:

E' vietato a tutti gli aeromobili civili il sorvolo del territorio italiano metropolitano e dei territori dell'Africa Italiana e delle Isole italiane dell'Egeo.

Il divieto non si applica:

a) agli aeromobili adibiti al servizio delle linee regolari di navigazione aerea, limitatamente alla normale attività delle linee stesse;

b) agli aeromobili adibiti a voli di istruzione o addestramento presso le scuole della Reale unione nazionale aeronautica, limitatamente alla esecuzione di detti voli;

c) agli aeromobili che si trovino presso le ditte di costruzione o di riparazione, limitatamente ai voli di prova, di officina e di collaudo.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(3807)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 agosto 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cammarata, con sede nel comune di Cammarata (Agrigento) e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cammarata, con sede nel comune di Cammarata (Agrigento) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3739)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 agosto 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santelpidio a Mare avente sede nel comune di Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santelpidio a Mare avente sede nel Comune di Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3741)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 agosto 1939-XVII.

Autorizzazione al Banco di Napoli, alla Cassa di risparmio di Roma, alla Cassa di risparmio dell'Aquila, alla Cassa di risparmio di Fano ed alla Cassa di risparmio di Pesaro a compiere, in determinate zone, operazioni di credito agrario.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le domande del Banco di Napoli — sezione di credito agrario — con sede in Napoli; della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma; della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in Aquila; della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro), in data 23 marzo 1939-XVII; della Cassa di risparmio di Pesaro in data 29 marzo 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto del 17 novembre 1937-XVI;

In conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

1. Il Banco di Napoli — sezione di credito agrario — con sede in Napoli è autorizzato a compiere nel territorio della provincia di Zara le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

2. La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma è autorizzata a compiere nel territorio delle provincie di Roma e Frosinone, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

3. La Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in Aquila, è autorizzata a compiere nel territorio della provincia di Aquila, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

4. L'autorizzazione già concessa alla Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, con le norme e condizioni dettate dal Regio decreto-legge predetto e dal regolamento approvato con il decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI, in alcuni comuni della provincia di Pesaro, è estesa ai seguenti Comuni della provincia stessa: Saltara, S. Costanzo, Piagge, Montemaggiore al Metauro, S. Giorgio di Pesaro, Orciano di Pesaro, Monteporzio, Sorbolongo, Barchi, S. Ippolito, Isola del Piano, Monte Felcino, Serrungarina, Montebaroccio.

5. L'autorizzazione già concessa alla Cassa di risparmio di Pesaro a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, con le norme e condizioni dettate dal Regio decreto-legge predetto e dal regolamento approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro, è estesa ai seguenti Comuni della provincia stessa: Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Casteldelci, Colbordolo, Gabicce, Gradara, Lunano, Maceratafeltria, Montecalvo in Foglia, Montecerignone, Monteciccardo, Montecopiolo, Montegrimano, Montelabbate, Pennabilli, Piandicastello, Piandimeleto, Piobbico, S. Leo, S. Angelo in Lizzola, Sassocorvaro, Tavoleto, Tomba di Pesaro, Urbania e Fratterosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Mombaruzzo (Asti), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada che partendo da Mombaruzzo va ad Alessandria. Da questo stradale cinquanta metri prima della Cascina Pian Barone segue la strada vicinale larga oltre 6 metri che scende lungo il versante della collina con lieve pendio ed attraversando la strada comunale della valle va a raggiungere il rio Cervino; risale il rio Cervino fino all'incontro della strada Maranzana-Mombaruzzo, e segue questa fino a Mombaruzzo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, in una zona della provincia di Asti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3725)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Pizzoli (Aquila), della estensione di ettari 280 circa, delimitata dai seguenti confini:

Limite del comune di Barete; mulattiera che da Fontanella va a Colle Recchiuti; fosso monte Marine e dell'Indice; strada vicinale Vallicella, S. Stefano, Palombara e Villa;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila, udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 luglio 1938, in una zona della provincia di Aquila, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3724)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Bergamo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Valbrembo (Bergamo), della estensione di ettari 400 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, torrente Quisa;

ad est, valletta delle Bonghe indi strada comunale per S. Sebastiano;

a sud, strada comunale fino alla cascina Morlani indi la strada per Briolo fino a Scano al Brembo;

ad ovest, strada comunale Scano-Valbrembo-Sodeno fino al ponte sul torrente Quisa.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Toirano (Savona), della estensione di ettari 325 circa, delimitata dai seguenti confini:

Martinetto-Ritano del Vero sino all'incrocio strada S. Pietro-Reg. Caselle, indi S. Pietro, strada per casa Fontana, Pian dei Baresi; strada che scende fino all'incrocio Valle, Salto del Lupo sino alla provinciale indi fino a Martinetto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Savona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, in una zona della provincia di Savona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3633)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Subiaco (Roma), dell'estensione di ettari 1200 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada di Campoegli;

ad est, dal fosso Canali e dal pozzo di Monte Livata;

a sud, dalla strada di Cervara Barili;

ad ovest, dal fosso della Maddalena;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 luglio 1938, in una zona della provincia di Roma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3729)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vicenza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Granezza (Vicenza), della estensione di ettari 1372 circa, delimitata dai seguenti confini:

Dal bivio Lucca la strada comunale per Turcio, Mosca e Fontanella sino al bivio per Sasso, indi la strada comunale per Campo Rossignolo sino a Bocchetta di Campo Rossignolo, poi la strada comunale di Lusiana sino al bivio per Lusiana, da qui la strada carreggiabile per Granezza sino a Pria dell'Acqua e da questa località la strada comunale che porta al bivio di partenza.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3727)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Genova;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Genova, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Mignanego (Genova), della estensione di ettari 100 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, rio Busalletta;
ad ovest, rio delle Rondini;
ad est, strada che conduce alla Bocchetta;
a sud, costa Scaglione e strada per Busalla.

La Commissione venatoria provinciale di Genova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3728)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Montespertoli (Firenze), delimitata dai seguenti confini:

Dalla strada di Montespertoli-Lucardo a destra - Viottola delle Pasture - Ciglio esterno del bosco di Tamagna - Viottolo dei Casciani - Ciglio della fonte sul confine Matucci, fosso di confine della Caseltina - Torrente Pesciola seguendo a monte il torrente stesso per i poderi dell'Inferno fino alla punta di Cardeto - Borro di confine detto Cardeto fino ad incontrare la strada Lucardese - Strada Lucardese verso Aliano sino ad incontrare a destra la viottola dell'acqua per Casavecchia - Fosso di confine di Casavecchia con la proprietà del Corno, Compagnie - Panconesi - Ciglio esterno della Ragnaia di Aliano - Borro del Melarancio sino all'incontro della via Lucardese per Montespertoli, seguendo detta via per Montespertoli fino all'imbocco della viottola delle Pasture a sinistra.

Visti i decreti Ministeriali 11 agosto 1937 e 25 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 agosto 1936, 11 agosto 1937 e 25 maggio 1938, in una zona della provincia di Firenze, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 agosto 1939-XVII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Serra Ferraccm Giacomo, residente nel comune di Sassari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 settembre 1939-XVII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(3774)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

106° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1939-XVII, reg. 10 Corporazioni, fogl. 173, con il quale è accettata la rinuncia presentata dalla ditta Pietro Possio Eredi, con sede in Lanzo Torinese alla concessione della miniera di talco denominata « Funghera » sita in territorio del comune di Trave, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1939-XVII, reg. 10 Corporazioni, fogl. 175, con il quale al sig. Giovanni Suttora residente in Trieste e domicilio eletto in Pisino, prov. di Pola, è concessa per la durata di anni 15 la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località « Traba Piccola », in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1939-XVII, reg. 10 Corporazioni, fogl. 171, con il quale al sig. Cerlenizza Antonio domiciliato a Pola, via Promontore n. 8, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1939-XVII, reg. 10 Corporazioni, fogl. 191, con il quale, ai sigg. Filippo Stoli ed Emma Stoli Bonafaccia, è concessa per la durata di anni 60 la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale denominata « Fonti di Cotilia » site in territorio dei comuni di Castel S. Angelo e Cittaducale, provincia di Rieti.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1939-XVII, reg. 10 Corporazioni, fogl. 172, con il quale alla Soc. An. Mineraria Triestina con sede a Trieste, è concessa per la durata di anni 20 la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Quieto » in territorio dei comuni di Pinguente e Portole, prov. di Pola.

(3783)

107° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1939-XVII registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1939-XVII, reg. 10 Corporazioni, fogl. 239, con il quale al sig. Cesare Torelli è concessa per la durata di anni dieci la facoltà di coltivare i giacimenti di antracite siti in località denominata « Piano dei Corsi » in territorio del comune di Bormida provincia di Savona.

(3785)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendita

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % Prest. Naz. 5 %	185074 35412	De Mattia Francesco fu Antonio, dom. a Genzano (Potenza. — Vincolati di ipoteca per la cauzione dovuta da Fazioli Arduino quale esattore delle I.I. D.D. e tesoriere del comune di Genzano di Lucania (Matera).	595 — 230 —

Roma, addì 8 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3574)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite** Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	64642	126 —	Aliotta Pietra fu Rocco, minore sotto *la patria potestà della madre* Caci Nunziata ved. Aliotta, dom. a Tripoli.	Aliotta Pietra fu Rocco, minore *sotto la tutela di Caci* Nunziata ved. Aliotta, dom. a Tripoli.
Rendita 5 %	18956	250 —	*Earley* Margherita fu Giacomo, moglie di Seregni Giovanni, dom. in Milano.	*Early* Margherita fu Giacomo, oglie di Seregni Giovanni, dom. in Milano.
Red. 3,50 %	252036	763 —	Papaleo Giuseppe e Vincenzo fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro; usufrutto a favore di Bova *Carmela fu Giuseppe*, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Giuseppe e Vincenzo fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara-Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico dom. a Catanzaro; usufrutto a Bova *Barbara-Carmela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	400895	563, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	73606	98 —	Malcotti Paolo-Emilio, Maria e Cesare fu Eugenio, *minori* sotto la patria potestà della madre Vigliani Emilia fu Pietro, ved. di Malcotti Eugenio, dom. in Torino; vincolato di usufrutto.	Malcotti Maria, Paolo-Emilio e Cesare fu Eugenio, i due *ultimi* minori sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	137641	265 —	Musone *Vincenza-Ippolita* fu Agostino, moglie di Martone Agostino, dom. in Marcianise (Napoli); dotale.	Musone *Ippolita-Vincenza* fu Agostino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	517682 535479	70 — 70 —	Collo *Giacinto* di Giuseppe, dom. in Cambiano (Torino); ipotecato per cauzione notarile.	Collo *Guglielmo-Sebastiano-Giacinto* di Giuseppe, dom. in Cambiano (Torino); ipotecato per cauzione notarile.
Red. 3,50 % (1934)	342457	14 —	Fortunato *Vito* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Petrelli Rosa fu Vito, ved. Fortunato, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	Fortunato *Vito-Marino* fu Donato, minore, ecc., come contro.
Obbligazioni Strade ferrate Mediterraneo 3 %	12951 12953 12954 955 956	15 — 15 — 75 — 75 — 75 —	Società degli Asili Infantili di Carità di Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di *Baranosky* Alessandra fu Teodoro, ved. di Geddes Guglielmo, giusta la domanda 17 febbraio e 20 marzo 1909 del sig. Masini Enrico.	Società degli Asili Infantili di Firenze con usufrutto vitalizio a favore di *Baranowsky* Alessandra fu Teodoro ved., ecc., come contro.
Id.	957	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	958	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	959	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	960	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	961	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	962	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	963	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	964	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	966	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	967	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	968	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	969	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	970	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	971	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	972	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	973	75 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	55870	595 —	Cecinelli Aldo *Ilde* di Stefano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Cecinelli Aldo e *Hilde* di Stefano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	589412	168 —	Falanga Raffaele, Pietro, Maria-Dolores-Gisella, Beatrice, Marino ed Ettore di Carlo, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre, tutti eredi indivisi in parti eguali di De Rosa Concetta o Maria-Concetta fu Raffaele, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio ad Alfieri *Maria* fu Carmine ved. di *Giuseppe di Luna*.	Come contro; con usufrutto vitalizio ad Alfieri *Mariangela* fu Carmine ved. di *De Luna Pasquale fu Francesco*.
Red. 3,50 %	141743	350 —	*Minichino Rosa* fu Catello minore sotto la patria potestà della madre *Ursini* Giuseppa di Michele, ved. *Minichino*, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Menichino Rosa* fu Catello, minore sotto la patria potestà della madre *Ursino* Giuseppa di Michele, ved. *Menichino*, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).
Rendita 5 % (1934)	90694	250 —	Rognoni *Gerolamo* di Pio-Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marzano Pavese (Pavia).	Rognoni *Giuseppe-Gerolamo* di Pio-Cesare, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	344583	1848 —	Bardelli Carmela fu Antonio, moglie di Garanzini *Giuseppe*, dom. a Novara; dotale.	Bardelli Carmela fu Antonio, moglie di Garanzini *Alessio Giuseppe*, dom. a Novara; dotale.
Cons. 3,50 %	29042	14 —	*Concastro* Maria fu Michele, minore sotto l'amministrazione della madre Molinari Margherita, dom. in Arola (Novara).	*Concastri* Maria fu Michele, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	373633	231 —	Izzo Malvina, Emma, Ida, *Silvio* e Umberto fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Garofano Maria Assunta di Pasquale, dom. in Guardia Sanframondi.	Izzo Malvina, Emma, Ida, *Elvio* e Umberto fu Michele, minori, ecc., come contro.
Id.	89186	280 —	Calleo *Antonino* fu Pasquale, dom. in Campochiaro (Campobasso).	Calleo *Antonio* fu Pasquale, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	280268	175 —	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arnendo* Giacomo, dom. a Dronero (Cuneo).	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arneodo* Giacomo, dom. a Dronero (Cuneo).
Cons. 3,50 %	817915	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 %	292582	175 —	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arnendo* Giacomo, dom. a Tetti frazione del comune di Dronero.	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arneodo* Giacomo, dom. a Tetti frazione del comune di Dronero.
Red. 3,50 % (1934)	390516	238 —	Roscio Giovanni Pier Francesco fu Giovanni, dom. a Locana (Aosta).	Roscio Giovanni Pier Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Rava Letizia*, dom. a Locana (Aosta).
Id.	390517	238 —	Roscio Maria-Antonietta fu Giovanni, *nubile*, dom. a Locana (Aosta).	Roscio Maria-Antonietta fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Rava Letizia*, dom. a Locana (Aosta).
Cons. 3,50 %	123011	84 —	Piumarta Marianna fu *Gabriele*, minore sotto la patria potestà della di lei madre Maulini Margherita ved. Piumarta, dom. in Agrano (Novara).	Piumarta Marianna fu *Leandro*, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	502867	276,50	Santangelo Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Lenti Assunta fu *Francesco*, ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Lenti Assunta fu *Francesco*, ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli.	Santangelo Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Lenti Assunta fu *Raffaele* ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Lenti Assunta fu *Raffaele* ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906) Cons. 3,50 % (1902)	783382 783383 39077	350 — 35 — 35 —	Musso *Matilde* fu Eugenio, ved. di Piglia Alessandro, dom. in Mondonio (Alessandria); vincolato di usufrutto.	Musso *Marianna-Domenica-Metilde* fu Eugenio ved. di Piglia Luigi-Alessandro, dom. in Mondonio (Alessandria); vincolato di usufrutto.
Cons. 3,50 %	756815 756816 756817	35 — 35 — 35 —	Lamberti *Caterina* fu Giuseppe, moglie di Soldano Bernardo, dom. in Vallecrosia (Imperia).	Lamberti *Maria-Cattarina* fu Giuseppe, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3611)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione di vigilanza sulle radioaudizioni per la città di Catania

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 15 luglio 1939-XVII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Catania, a decorrere dalla data del decreto stesso e sino al 31 dicembre 1939, è stata composta dei signori:

1° Cav. uff. dott. Spina Francesco, ispettore postale telegrafico, presidente;

2° Dott. Zappalà Santo di Domenico, membro;

3° Bua per. ind. Filippo, dirigente tecnico della stazione amplificatrice di Catania, membro;

4° Siracusano cav. Sebastiano, ufficiale p. t. di 1ª classe, segretario.

(3784)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santelpidio a Mare, con sede nel comune di Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. avv. Anselmo Nori fu Daniele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Santelpidio a Mare avente sede nel comune di Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno) ed i sigg. Nicola Marziali fu Vincenzo, prof. Luigi Sgariglia fu Mariano e cav. Lino Tosoni di Serafino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3742)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cammarata con sede nel comune di Cammarata (Agrigento) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375;

Dispone:

L'avv. Arturo Morreale di Carmelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata, con sede nel comune di Cammarata (Agrigento), ed i sigg. dott. Vincenzo Giglio fu Luigi, Nicolò La Corte fu Luigi e Pietro Cimino di Antonino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3740)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Norcia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1938-XVI, con il quale venne disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Norcia, società anonima cooperativa con sede in Norcia (Perugia) e la messa in liquidazione della Banca stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 marzo 1938-XVI, con il quale venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda di credito il sig. Francesco Marchionni di Alessandro;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Dario Morelli fu Giulio è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Norcia, società anonima cooperativa con sede in Norcia (Perugia), in sostituzione del dimissionario sig. Francesco Marchionni di Alessandro, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3751)

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Casino (Catanzaro) e assunzione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-XII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-XVI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Casino (Catanzaro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Casino (Catanzaro) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3771)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

L'avv. not. Eugenio Roccella, di Vincenzo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3772)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937-XVI in questa Provincia, indetto con bando 21 dicembre 1937;

Visto il testo unico leggi sanitarie 17 luglio 1934 e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto nei comuni di Mussomeli e Campofranco, e di cui il bando di concorso suindicato:

1) Dott. Giudici Giuseppe fu Paolo . . . punti 52,86/100
2) » Amoroso Francesco di Antonio . . » 49,95/100
3) » Costanzo Leonida di Ettore . . . » 49,50/100
4) » Scifo Calogero di Carlo. . . . » 44,73/100

Il dott. Giudici Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Mussomeli con votazione 52,86/100.

Il dott. Amoroso Francesco è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Campofranco con votazione 49,95/100.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

(3664)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1937 nominato con decreto Ministeriale 26 settembre 1938;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Tenuto presenti le preferenze espresse dai candidati nelle loro domande;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria generale dei candidati al concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937:

1) Tirabassi dott. Piero. . . . . con punti 48.173
2) Stipa dott. Emidio . . . . . » 47.831
3) Marini dott. Armando . . . . » 47.490
4) Ignesti dott. Enzo . . . . . » 47.411
5) Rossi dott. Adornino. . . . . » 43.705
6) Tempera dott. Guido. . . . . » 41.485
7) Lucchetti dott. Emilio . . . . » 39.377
8) Pizzini dott. Luigi . . . . . » 38.464

2. — Il dott. Tirabassi Piero è dichiarato vincitore della condotta veterinaria formata dal Consorzio Petritoli - Montegiberto - Monte V. Combatte e Ponzano di Fermo.

3. — Il dott. Stipa Emidio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Force.

4. — I podestà dei Comuni sopra indicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 7 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: BELLI

(3663)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduti i decreti in data 16 giugno 1939, n. 18396, con i quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 ed alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei detti posti.

Atteso che la condotta ostetrica di Sesto Cremonese si è resa vacante in quanto che la sig. De Pietri Erminia, con decreto prefettizio 2 corrente n. 15897, è stata assegnata alla condotta di Casalbuttano;

Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altra concorrente;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso delle aspiranti che seguono la signora De Pietri in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Sesto Cremonese la signora Sesini Zeffirina, in sostituzione della signora De Pietri Erminia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e nel comune di Sesto Cremonese.

Cremona, addì 3 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: SOLDAINI

(3667)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso indetto con bando 25 dicembre 1937-XVI, n. 28478/6 per coprire 6 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938 e modificata con telegramma del Ministero dell'interno n. 9178 del 10 marzo 1939;

Visti gli articoli 69, 3° comma, del R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti a 6 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1937-XVI nell'ordine seguente:

1) Bagnara Giuseppina . . . . . punti 58.343/100
2) Weiss Renata . . . . » 57.621/100
3) Vedrapoli Libera . . . . . . » 54.562/100
4) Vezzaro Adelaide . . . . . . » 52.668/100
5) Simionato Bianca . . . . . . » 52.343/100
6) Rizzi Bianca . . . . » 52.062/100
7) Colombo Olivo Maria . . . . . » 51.387/100
8) Bassani Irene . . . . » 51.075/100
9) Ceola Emilia . . . . » 50.643/100
10) Giatta Maria . . . . » 50.206/100
11) Morelli Amalia. . . . . . . » 42.762/100
12) Piccolo Luigia . . . . » 42.218/100
13) Cincotto Angela . . . . . . » 42.018/100

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei candidati riusciti vincitori a ciascun posto messo a concorso giusto le disposizioni di cui all'art. 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Grisolera, Jesolo, Meolo, Mira e S. Stino di Livenza.

Venezia, addì 12 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: QUARELLI

(3668)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Considerato che la ostetrica Barelli Adele, designata con decreto del 25 febbraio 1939-XVII, n. 3916, a prestar servizio nella sede del comune di Marta non prese servizio nei termini ad essa assegnati, e di conseguenza è stata dichiarata decaduta dal posto;

Vista la lettera n. 1207 del 13 giugno scorso, con la quale il podestà di Marta comunicava che la ostetrica Cempanari Clelia accettava il posto resosi vacante in quel Comune; nonchè i telegrammi n. 2118 del 10 luglio ultimo del podestà di Valentano e dell'11 luglio scorso del podestà di Celleno, con i quali si comunicava che le ostetriche Marzocchi Bernardina e Fattoretti Carmela accettavano i posti loro assegnati;

Visti i telegrammi n. 2059 del 3 luglio scorso del podestà di Valentano e del 20 luglio ultimo del podestà di Celleno, con i quali si comunicava che le ostetriche Serri Igea e Boldrini Armida, interpellate a norma dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 218, rinunziavano al posto, rispettivamente la prima, del comune di Valentano e la seconda del comune di Celleno;

Considerato:

a) che si rende necessario provvedere alla designazione di altre candidate per dette sedi secondo l'ordine della graduatoria approvata con il decreto n. 3342 del 20 febbraio 1939-XVII, e tenuto conto delle designazioni di sede fatte dalle concorrenti nelle rispettive domande;

b) che conseguentemente occorre variare le designazioni per le sedi risultate ora vacanti;

Interpellate, a norma dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, le interessate;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato col Regio decreto su ripetuto;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi n. 3916 Div. San. del 25 febbraio 1939-XVII e n. 5741 Div. San. del 14 aprile 1939-XVII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, le seguenti candidate risultate idonee, sono designate per la nomina nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Cempanari Clelia - Marta (condotta unica).
2) Marzocchi Bernardina - Valentano (2ª condotta).
3) Fattoretti Carmela - Celleno (1ª condotta).

I podestà dei Comuni interessati, ciascuno per la sua parte, sono incaricati per la esecuzione del presente decreto ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 3 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: AMENDOLA

(3665)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti partecipanti al concorso di cui alle premesse, formulata come segue:

1° Lisanti Francesco . . . . . con punti 43,43
2° Petrarulo Mauro . . . . . . » 41,21
3° Cortese Francesco. . . . . . » 40,43

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 5 agosto 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti partecipanti al concorso per veterinario condotto in questa Provincia, per i posti vacanti al 30 novembre 1937;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori delle condotte messe a concorso secondo l'ordine di preferenza delle condotte stesse indicato dai singoli vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottoindicati candidati, classificatisi in graduatoria secondo il seguente ordine sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno di esse segnate e delle quali sono dichiarati vincitori:

1) Lisanti Francesco - Lavello.
2) Petrarulo dott. Mauro - Consorzio di Abriola-Calvello.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 5 agosto 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

(3666)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.